



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 110-1//2023 **R.G.** presentata da **RICCARDO BONDI** (C.F.BNDRCR57R25E625G) e **SANDRA MANCINI** (C.F. MNCSDR59E56H570B), entrambi residenti in Rosignano M.mo (LI), Via Calatafimi n. 24;

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

1. **RICCARDO BONDI** e **SANDRA MANCINI** hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede:

A) il pagamento integrale e in prededuzione delle spese della procedura quali, il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi;

B) il pagamento integrale del creditore privilegiato nelle persone dei legali Avv. Federica Temporini e Avv. Lavinia Manzi, pari a 1.400,00 euro (spese legali 1.000,00 euro-registrazione sentenza 200,00 euro-spese bancarie 200,00 euro);

C) il pagamento, in favore dell'Istituto di credito con cui hanno contratto il mutuo ipotecario, creditore ipotecario, nella misura pari al 60% dell'attuale residuo dovuto dal piano di ammortamento (pari ad euro 99.380,00 al giugno 2023).

Il tutto mettendo a disposizione, quota parte delle entrate mensili del nucleo familiare, pari a 525,00 euro per 108 rate e euro 570,11 per le ultime 12 rate, oltre euro 3.507,56 come primo acconto sul compenso all'Organismo di Composizione della Crisi all'omologa del piano.

La somma complessivamente messa a disposizione dei creditori pertanto ammonta ad euro 63.541,32 da versare in 120 rate, per una durata di 10 anni, oltre Euro 3.507,56 all'omologa del piano.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. I proponenti sono consumatori non svolgendo e non avendo mai svolto attività d'impresa (il Bondi è pensionato, la Mancini casalinga). Possiedono i seguenti beni:

1. Piena proprietà, al 50% tra i coniugi dell'immobile ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo, contraddistinto catastalmente al Fg. [REDACTED], part. [REDACTED] sub. [REDACTED] cat. A/2 e della pertinenza contraddistinta catastalmente al Fg. [REDACTED], part. [REDACTED], sub. [REDACTED], cat. C/2;

2. Automezzo, Tg. [REDACTED], marca Fiat, immatricolato nel 2011;

3. Automezzo, Tg. [REDACTED], marca Hyundai, immatricolato nel 2016;

4. motoveicolo, Tg. [REDACTED], marca Piaggio immatricolato nel 2010.

Tutti di proprietà del Bondi;

5. Stipendio da pensione, per dodici mensilità, del sig. Bondi di circa euro 1.450,00.

Hanno allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di euro 930 circa; l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 106.800,83 euro (di cui oltre € 99.000 per il mutuo ipotecario contratto nei primi anni del secolo per l'acquisto dell'appartamento adibito a prima casa e in cui i debitori vivono).

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi dr.ssa Nicoletta Catastini, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori e, in specie, Meliorbanca, che ha

erogato il mutuo ipotecario, senza compiutamente valutare la capacità reddituale del Bondi.

5. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito esclusivamente dall'aver contratto un mutuo a rata crescente, che – alla luce dell'eccezionale aumento del costo della vita avuto negli ultimi anni – non risulta più sostenibile dal minimo reddito percepito dal Bondi. Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole

considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. I ricorrenti hanno sino ad inizio 2023 soddisfatto la rata mensile del mutuo e non hanno altri debiti scaduti.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

**P. Q. M.**

**Dichiara** ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **RICCARDO BONDI** (C.F.BNDR57R25E625G), nato a Livorno il 25.10.1957, C.F. BNDR57R25E625G e di **MANCINI SANDRA** nata a Rosignano Marittimo (LI) il 16.05.1959 (C.F. MNCSDR59E56H570B),e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

**Dispone:**

il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di **RICCARDO BONDI** e **SANDRA MANCINI**

**Dispone che il gestore della crisi:**

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 24/11/2023.

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*